

DELIBERA N. 63/2021

XXXXXX XXXXX / FASTWEB SPA, VODAFONE ITALIA SPA (HO.MOBILE - TELETU) (GU14/153032/2019)

Il Corecom Lombardia

NELLA riunione del Il Corecom Lombardia del 29/09/2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori", di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la 1.r. 28 ottobre 2003, n. 20, Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni, in particolare l'art. 10; RICHIAMATO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 21 novembre 2017; VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Co.Re.Com. Lombardia, sottoscritta in data 29 dicembre 2017; VISTA la delibera del CORECOM Lombardia 22 luglio 2020, n. 103 (Regolamento interno):

VISTA l'istanza di XXXXXX XXXXXX XXXXXX del 22/07/2019 acquisita con protocollo n. 0322386 del 22/07/2019;

VISTI gli atti del procedimento;



CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Con istanza presentata in data 22 luglio 2019, l'Istante lamentava, a fronte del passaggio da Vodafone S.p.A. a Fastweb S.p.A. l'emissione di fatture successive al cambio dell'operatore, di cui chiedeva il rimborso, oltre allo storno dell'eventuale posizione debitoria ed il riconoscimento di indennizzi. L'istante quantificava l'ammontare complessivo degli indennizzi richiesti nella complessiva somma pari ad € 600,00. L'istante non ha depositato memoria di replica.

2. La posizione dell'operatore

Vodafone S.p.A. ha depositato rituale memoria entro i termini richiesti con la comunicazione di avvio del procedimento trasmessa in data 23 luglio 2019. In particolare, l'Operatore ha precisato che: a) il passaggio ad altro Operatore non ha riguardato l'utenza XXXXXX; b) la fatturazione successiva al predetto passaggio ha riguardato esclusivamente i servizi rimasti attivi con Vodafone S.p.A. Alla luce di tali considerazioni, l'Operatore ha chiesto il rigetto delle domande formulate dall'Istante. Fastweb S.p.A. ha depositato rituale memoria entro i termini richiesti con la comunicazione di avvio del procedimento trasmessa in data 23 luglio 2019. In particolare, l'Operatore ha precisato: a) che la richiesta di migrazione non ha riguardato la linea XXXXXXX; b) la totale estraneità dell'Operatore rispetto alle contestazioni dell'Istante. Alla luce di tali considerazioni, l'Operatore ha chiesto il rigetto delle domande formulate dall'Istante.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di procedibilità previsti dall'art. 14, comma 3, all. A alla Delibera A.G.Com. n. 203/18/CONS e succ. mod. ed int. Nel merito la domanda relativa alla fatturazione successiva alla richiesta di migrazione non merita accoglimento in quanto la migrazione non ha riguardato l'utenza XXXXXX – come pacificamente ammesso dall'Istante (che in data 20 giugno 2018 ha effettuato una disdetta dei servizi ancora attivi con Vodafone S.p.A.) e provato documentalmente dalla richiesta di migrazione sottoscritta dall'Istante –, con la conseguenza che Vodafone S.p.A. ha continuato correttamente a emettere fatture relative ai servizi ancora attivi a favore dell'Istante e facenti capo all'utenza XXXXXXXX. Pertanto, alla luce di quanto richiesto e dedotto dall'Istante, la fatturazione contestata e successiva alla migrazione appare legittima e dovuta.

DELIBERA

Articolo 1

_/19/CIR



- 1. Il rigetto delle domande proposte dall'Istante.
- **2.** Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Milano, 29 settembre 2021

IL PRESIDENTE

_/19/CIR